



**DISCIPLINARE AVENTE AD OGGETTO ALCUNI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS
33/2013 COME ATTUATI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.**

Sommario

ACRONIMI E DEFINIZIONI	2
Art. 1 - OGGETTO DEL DOCUMENTO.....	4
Art. 2 – PRINCIPI GENERALI	5
ART. 3 – UTILIZZO DI COLLEGAMENTI IPERTESTUALI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.....	7
Art. 4 – LIMITI ALLA TRASPARENZA, BILANCIAMENTO CON I PRINCIPI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	8
ART. 5 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO.....	9
Art. 6 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AMMINISTRATIVI di vertice e di incarichi dirigenziali non generali	9
Art. 7 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA.....	12
Art. 8 –VIGILANZA E SANZIONI	13
Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI	13



ACRONIMI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente Documento si intendono per:

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AT	Amministrazione Trasparente
CDA	Consiglio di Amministrazione
CDR	Collegio dei Revisori dei conti
RPD	Responsabile della Protezione dei Dati Personali
ISS, Ente o Istituto	Istituto Superiore di Sanità
OIV	Organismo Indipendente di Valutazione
PIAO	Piano Integrato di Attività e Organizzazione
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
DATO	nell'ambito della normativa sulla trasparenza, per dato si intende l'insieme di documenti, informazioni, anche sotto forma di rappresentazione grafica o di tabelle, che l'ISS detiene e che rende accessibili tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale
PUBBLICAZIONE	l'inserimento nelle apposite sezioni del sito web istituzionale dell'Ente – in conformità alla normativa legislativa vigente e delle raccomandazioni delle Autorità di vigilanza in materia di trasparenza e pubblicità, accessibilità e protezione dei dati personali - dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente medesimo, per i quali la pubblicazione è resa obbligatoria dalla vigente normativa.



NORMATIVA APPLICABILE

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs. 97/2016	Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39	Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Regolamento EU 679/2016	Regolamento Europeo sulla protezione e la libera circolazione dei dati personali (<i>General Data Protection Regulation</i> – GDPR)
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, integrato e aggiornato come dal D.Lgs. 101/2018
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
D.Lgs. 24.01.2006 n.36	Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE



D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62	Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016	Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
Delibere ANAC n. 495/2024	Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi; così come modificata dalla Delibera n. 481/2025
Delibera ANAC n. 497/2025	Approvazione di 5 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto
D.L. 19 febbraio 2026 n. 19	Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione

ART. 1 - OGGETTO DEL DOCUMENTO

1. Il presente documento individua particolari modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità che l'Istituto Superiore di Sanità, in quanto ente pubblico incluso nell'art. 2-bis del D.lgs.



DISCIPLINARE AVENTE AD OGGETTO ALCUNI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS 33/2013 COME ATTUATI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

33/2013 rubricato “*Ambito soggettivo di applicazione*”, è tenuto ad assolvere al fine di assicurare l’accessibilità delle informazioni concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di consentire forme diffuse di controllo sul perseguimento dei compiti istituzionali e sull’utilizzo delle proprie risorse, nonché come misura generale di prevenzione della corruzione e, da ultimo, in un’ottica di sviluppo dei più alti livelli di etica ed integrità al suo interno.

2. In particolare, vengono presi in esame, nel presente documento, gli aspetti che riguardano:

- gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 del Decreto);
- gli obblighi di pubblicazione relativamente al Comitato Scientifico (art. 15 del Decreto);
- gli obblighi di pubblicazione relativamente al Collegio dei Revisori (art. 15 del Decreto).

3. La necessità di soffermarsi su tali specifici obblighi di pubblicazione nasce, per quanto concerne l’obbligo sancito dall’art. 14, sia dall’ambito soggettivo particolarmente ampio e disomogeneo, sia in ragione della mancata adozione di un regolamento attuativo, mentre per quanto concerne l’art. 15 dalla particolare natura degli organi che sono previsti dalla regolamentazione interna dell’Istituto.

4. Per le restanti tipologie di dati da pubblicare si rinvia al quanto contemplato dal D.lgs. 33/2013, nonché dalle delibere di volta in volta adottate dall’ANAC.

5. Si fa presente – altresì – che il dettaglio degli obblighi di pubblicazione, con i relativi flussi informativi ed annesse responsabilità (responsabili della trasmissione, responsabile della pubblicazione, tempistiche di aggiornamento) vengono disciplinate nella specifica sotto-sezione del Piano Integrazione di Attività ed Organizzazione (PIAO) dell’Ente di anno in anno vigente e adottato in conformità con la disciplina di riferimento.

6. Costituiranno, altresì, indicazioni vincolanti quelle adottate nel corso del tempo dalla citata Autorità.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. La trasparenza è assicurata nel rispetto dei limiti fissati dalla legge per ogni atto e per ogni attività delle strutture amministrative e tecnico-scientifiche dell’Ente.



DISCIPLINARE AVENTE AD OGGETTO ALCUNI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS 33/2013 COME ATTUATI DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’.

2. La pubblicità è assicurata con forme adeguate e nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge.
3. La pubblicità e la trasparenza sono considerati strumenti essenziali per assicurare l'imparzialità e il buon andamento, nonché conseguire efficacia ed efficienza nell'attività, nonché misure di performance e qualità dell'azione amministrativa.
4. L'Istituto si impegna a rispettare i più alti standard di trasparenza della propria attività ed è obbligo di ogni dirigente, di posizione apicale o meno, assicurare il corretto, tempestivo e adeguato in termini di qualità dei dati, flusso informativo ai fini della pubblicazione dei dati previsti dalla normativa.
5. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicità obbligatoria in attuazione della vigente normativa sono pubblicati in formato "di tipo aperto" ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
6. Si richiama quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 16/04/2013. N. 62 contenente il *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, in base al quale *"...Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale..."*
7. Ai sensi dell'art. 6 del Decreto e della Delibera ANAC n. 495/2024, l'Ente garantisce che i dati pubblicati presentino gli attributi e le qualità fondamentali seguenti:
 - a) **Integrità:** il dato deve essere protetto da alterazioni non autorizzate che ne modifichino la sostanza e deve corrispondere esattamente al documento originale o alla fonte amministrativa da cui proviene;
 - b) **Completezza:** capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere, nonché di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative;
 - c) **Tempestività ed aggiornamento:** il dato viene pubblicato nell'immediatezza della sua adozione e deve rispecchiare l'attualità rispetto al procedimento a cui si riferisce;
 - d) **Comprensibilità e semplicità di consultazione:** il dato deve essere organizzato in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni, tale da renderlo chiaro e facilmente intellegibile nel suo contenuto;



- e) **Facile accessibilità e riutilizzabilità:** il dato deve essere predisposto e pubblicato in formato aperto ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. l-bis) e l-ter) del D.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni;
- f) **Indicazione dell'ufficio o struttura di provenienza:** all'interno della pubblicazione che contiene un dato rielaborato vi deve essere l'indicazione della sua provenienza;
- g) **Conformità ai principi sul trattamento dei dati personali:** la diffusione tramite il sito istituzionale, ed ogni altra operazione che configura un trattamento di dati, deve rispettare i principi sul trattamento dei dati personali.

8. I responsabili della trasmissione dei dati collaborano con l'RPCT ai fini dell'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di pubblicità e trasparenza, ivi tra cui quelli sulla qualità del dato di cui sopra, nei termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, come declinata anche dalle pronunce delle Autorità di vigilanza e dal presente Documento.

9. In particolare, in osservanza di quanto previsto dagli artt. 3, 7 e 9 del Decreto, chiunque ha il diritto:

- di accedere al sito web direttamente ed immediatamente senza autenticazione e identificazione;
- di conoscere e fruire gratuitamente dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente;
- di utilizzare i documenti, le informazioni e i dati pubblicati alle condizioni previste dalle disposizioni sul riutilizzo dei documenti nel settore pubblico di cui al D.lgs. 24.01.2006 n.36, al D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss.mm., senza ulteriori restrizioni e di poter fruire dei dati anche tramite motori di ricerca o attraverso la funzione "ricerca" all'interno di Amministrazione Trasparente.

ART. 3 – UTILIZZO DI COLLEGAMENTI IPERTESTUALI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

1. In virtù di quanto disposto dall'art. 9 del Decreto ed al fine di evitare la duplicazione informativa basata sul principio di matrice europea "*once-only*", la pubblicazione di dati su Amministrazione Trasparente potrà essere sostituita da un collegamento ipertestuale che rinvia alla sezione del



medesimo sito di AT in cui questi sono già presenti o anche, ferma restando la verifica sul rispetto dei requisiti di qualità di cui sopra, ad altri siti web di cui si intende avvalersi.

2. In riferimento all'utilizzo di siti esterni ed in virtù dell'art. 8 del D.L. 19/2026 rubricato "*Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese*" che riconosce la facoltà per gli enti soggetti alla disciplina sugli obblighi di trasparenza e pubblicazione di adempiervi attraverso la pubblicazione del collegamento ipertestuale alle banche dati nazionali di cui all'Allegato B del Decreto, l'RPCT, in collaborazione con i responsabili delle strutture/funzioni coinvolte, valuterà l'operabilità di tale previsione previa verifica del rispetto, all'interno delle predette banche dati, dei requisiti di qualità del dato di cui all'art. 6 del Decreto e del presente documento.

ART. 4 – LIMITI ALLA TRASPARENZA, BILANCIAMENTO CON I PRINCIPI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali, diversi dai dati relativi alla salute e giudiziari, pur nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali, comportano la diffusione dei dati medesimi all'interno dello spazio *world wide web* tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, il loro trattamento ed utilizzo secondo modalità che ne consentano la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web;

2. L'Ente può disporre la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo di pubblicare, con l'obiettivo di diffondere dati ed informazioni sulla propria attività nei confronti dei portatori di interessi (c.d. *stakeholders*), fermi restando i limiti e le condizioni previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

3. Ogni dato pubblicato permane diffuso all'interno della sezione Amministrazione Trasparente per una durata di cinque anni, con le eccezioni previste dall'art. 8 del Decreto nonché di quelle previste dalla normativa sulla protezione dei dati. Pertanto, gli stessi, ivi inclusi i dati personali eventualmente presenti al loro interno, saranno tempestivamente rimossi dal sito internet ma lasciati nella disponibilità dell'Ente al fine di dare seguito alle richieste di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del Decreto.



ART. 5 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO

1. Con riferimento ai titolari degli incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, i dati afferenti al Presidente dell'ISS, al Consiglio di Amministrazione ed i suoi membri, seguono la disciplina di cui all'art. 14 del Decreto e dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013.

In particolare, per le citate posizioni, vengono pubblicati:

- *Curriculum vitae*;
- Atto di nomina;
- Dati di natura patrimoniale relativi a: importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; altri eventuali incarichi a carico della finanza pubblica con l'indicazione dei compensi spettanti; gli emolumenti complessivi percepiti nell'anno solare di riferimento a carico della finanza pubblica con esclusione degli importi corrisposti dall'ISS; diritti reali su beni immobili (terreni e fabbricati); proprietà di beni mobili registrati; titolarità di quote e azioni societarie; cariche di amministratore o sindaco di società, titolarità di imprese individuali o titolarità di imprese in generale;
- Dati di natura reddituale relativi a: dichiarazione dei redditi mod. 730 presentato all'Agenzia delle Entrate (limitatamente quadro di sintesi e riepilogo dei redditi delle persone fisiche); dichiarazione dei redditi mod. 730 di cui sopra del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Nel caso tali soggetti non acconsentano, l'Ente pubblicherà la c.d. "dichiarazione di diniego parenti".

ART. 6 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI NON GENERALI

1. Fermo restando gli obblighi di cui all'art. 14 del Decreto e quelli previsti dall'art. 20 del D.lgs. 39/2013, si precisa quanto segue.
2. La pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 33/2013, con riferimento alle lettere c), d), e) e f), riguarda gli organi politici e i dirigenti apicali, da intendersi quali



DISCIPLINARE AVENTE AD OGGETTO ALCUNI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS 33/2013 COME ATTUATI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

titolari di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del D.lgs. 165/2001. In tale ambito rientrano il Direttore Generale dell'Ente, il Direttore del Centro Nazionale Trapianti, il Direttore del Centro Nazionale Sangue, il Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche e il Direttore Centrale degli Affari Generali.

3. Per i Direttori degli uffici amministrativi (dirigenti di seconda fascia) appartenenti all'Area Operativa Amministrativa sono oggetto di pubblicazione esclusivamente le informazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo articolo 14; analogamente si procede per i Direttori dei Dipartimenti, dei Centri Nazionali e di Riferimento, nonché dei Servizi tecnico-scientifici che compongono l'Area Operativa tecnico-scientifica dell'Istituto. Le stesse informazioni sono pubblicate, poi, anche per i titolari di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 15-*septies* del D.lgs. 502/1992.

4. L'acquisizione delle autodichiarazioni di cui all'art. 14 avviene tramite fac-simile messi a disposizione dei soggetti interessati, e disponibili in una apposita sezione della rete intranet dell'Istituto. La documentazione deve essere firmata con firma digitale e non scansionata, per garantire la conformità con la pubblicazione attraverso un formato aperto ed elaborabile.

5. Nelle medesime sotto-sezioni di II livello (Personale / Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice / Titolari di incarichi dirigenziali non generali) saranno pubblicate, per tutte le tipologie di incarichi dirigenziali di cui sopra, le dichiarazioni circa la assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, in conformità con quanto disposto dall'art. 20 del D.lgs. 39/2013 e s.m.i.; anche per tali dichiarazioni saranno utilizzati *fac-simile* messi a disposizione dei soggetti interessati, da elaborare e trasmettere, come sopra, con firma digitale ed in forma non scansionata, disponibili nella intranet dell'Istituto.

6. Premesso quanto sopra, per quanto concerne i dirigenti di ricerca che ricoprono incarichi di direzione di struttura, si rileva che nonostante questi ultimi non possano considerarsi titolari di "incarichi dirigenziali di livello non generale" (trattandosi, più correttamente, di incarichi di direzione delle diverse strutture dell'area operativa tecnico-scientifica), al fine di garantire un principio di massima trasparenza, i relativi dati ed informazioni vengono, comunque, pubblicati nella apposita sezione di "amministrazione trasparente".

L'ANAC, a tal proposito, ha stabilito che per la individuazione delle figure professionali da considerare ai fini della applicazione dell'art. 14 il riferimento è che "*...Si tratta di titolari di incarichi*



o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati indicati nel co. 1-bis dell'art. 14 e che ogni ente individua all'interno della propria organizzazione anche attraverso un'analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie..."

7. Rileva, ai fini di quanto previsto dal presente articolo, anche quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, con particolare riferimento alla pronuncia di incostituzionalità dell'obbligo di pubblicazione per tutti gli incarichi dirigenziali dei dati di cui alla lettera f) del più volte richiamato art. 14 del Decreto.

8. A ciò si aggiunga che, come già chiarito dall'ANAC, per chi riveste un incarico dirigenziale (diverso da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001) si attende l'adozione del regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con cui individuare i dati da pubblicare di cui al comma 1 dell'articolo 14, del dl.gs. 33/2013. Si tenga presente che per effetto dell'articolo 1, comma 16, del decreto "milleproroghe 2021", il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2020 è stato differito al 30 aprile 2021. Tuttavia, nonostante il termine sia decorso, il regolamento non è stato ancora adottato né sono intervenute proroghe ulteriori per la sua adozione. Dunque, tenuto conto che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati in questione è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l'emanazione, è necessario attendere il perfezionamento del quadro normativo che disponga in modo univoco sugli obblighi di trasparenza per i titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001.

9. In conformità con la delibera della Autorità con la delibera n. 497 del 3 dicembre 2025 (pubblicata sulla G.U. n. 3 del 05/01/2026), e, in particolare, in base a quanto previsto dallo schema di pubblicazione concernente gli obblighi di pubblicazione in commento, la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 lett. c), d), e e) è da intendersi sospesa per i dirigenti diversi da quelli di cui agli artt., 19, comma 3 e 4 del D.lgs. 165/2001. Pertanto, per tale tipologia di incarichi e per tali soggetti, in considerazioni di quanto sopra indicato, le informazioni di cui all'art. 14 del Decreto lettere c), d) ed e) non saranno oggetto di pubblicazione e troverà applicazione unicamente il disposto dall'art. 14, comma 1-ter del decreto.



ART. 7 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA

1. Fermo restando agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del Decreto, a cui si rinvia, con specifico riferimento al Comitato Scientifico dell'Ente, si precisa quanto segue:

in osservanza di quanto stabilito dallo Statuto dell'Ente (adottato con D.M. 24 ottobre 2014 e come da successive modifiche ed integrazioni) il Comitato Scientifico è organo di indirizzo e coordinamento dell'attività scientifica dell'Istituto.

2. Tale organo formula proposte tecnico-scientifiche sugli indirizzi strategici del piano triennale di attività dell'Ente ed è deputato ad esprimere pareri su tutte le convenzioni, gli accordi e progetti di ricerca, in materia di borse di studio, sul regolamento che disciplina le funzioni e i compiti dei Dipartimenti e dei Centri afferenti all'area scientifica dell'Istituto, nonché ad ogni materia che il Presidente ritenga di sottoporgli.

3. Per le ragioni sopra esposte, e tenuto conto del ruolo e della natura consultiva di tale organo, si ritiene che i singoli componenti che lo compongono siano annoverabili tra i soggetti titolari di incarichi di consulenza, e, pertanto, gli obblighi di pubblicazione ad esso afferenti siano quelli contemplati dall'art. 15 del decreto.

4. Con riferimento a tale Organo, pertanto, saranno pubblicati:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il *curriculum vitae*;
- l'elenco di eventuali incarichi, eventuale titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o eventuale svolgimento di eventuali principali incarichi e attività professionali in corso;
- i compensi, comunque denominati, relativi all'incarico.

5. In relazione al Collegio dei Revisori dei Conti, di cui al medesimo Statuto, anche alla luce di quanto previsto dalla delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 adottata dall'ANAC, si precisa che anche lo stesso organo deve considerarsi inquadrato tra i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza di cui al già citato art. 15 del Decreto; per esso, pertanto, troveranno applicazione gli obblighi di pubblicazione così come declinati dal citato articolo.



ART. 8 –VIGILANZA E SANZIONI

1. L'RPCT, in osservanza di quanto disposto dall'art.43 del Decreto, al quale si fa rinvio, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

2. In particolare:

- assicura chiarezza, completezza e aggiornamento dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblicati, attraverso un'attività di regolare monitoraggio che si sostanzia in un report trimestrale dove vengono rilevato lo stato di attuazione degli obblighi in termini di non conformità grave o parziale e di azioni correttive da intraprendere;
- segnala agli Organi di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari i casi di mancato, ritardato o parziale adempimento degli obblighi di comunicazione;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico ex art. 5, comma 1, del Decreto.

3. I dirigenti responsabili degli uffici amministrativi, ciascuno in relazione alle informazioni, ai dati ed ai documenti di propria competenza oggetto di pubblicità obbligatoria, garantiscono, anche in conformità con quanto stabilito dall'art. 43 del Decreto, la tempestiva e regolare comunicazione degli stessi al RPCT affinché provveda alla relativa pubblicazione.

4. Relativamente alla individuazione degli obblighi di pubblicazione si rinvia alla specifica sottosezione del PIAO dell'Ente di anno in anno vigente e adottato in conformità con la disciplina di riferimento.

5. Si richiama quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del Decreto relativamente all'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e le relative sanzioni.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Documento si fa rinvio alle disposizioni del D.lgs. 33/2013, del D.lgs. 39/2013, del D.lgs. 165/2001, della L. 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa sulla materia che dovesse intervenire successivamente alla adozione del presente atto.

